



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale I.C. 1°Anagni ad indirizzo musicale

V. le Regina Margherita n.35- 03012 Anagni(Fr)- Codice Meccanografico FRIC84400V
0775.727018 fax.0775/726127 FRIC84400v@istruzione.it - FRIC84400v@pec.istruzione.it
<http://primoistitutocomprendivo-anagni.it> - C.F.80012760601



ISTITUTO COMPRESIVO I ANAGNI (FR)
Prot. 0007708 del 03/09/2025
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni

della Scuola secondaria di primo grado

Istituto Comprensivo Anagni Primo

**Ai docenti coordinatori di classe
Argo**

LORO SEDI



OGGETTO: Validità anno scolastico scuola secondaria di I grado – a.s. 2025/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, c. 7, che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTO il D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017, art. 5 “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”;

VISTA la nota del prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”;

Vista la Legge n.159/2023 (cd. Decreto Caivano) che indica precisi obblighi e sanzioni per l’elusione dell’obbligo scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni,

COMUNICA

che, ai fini della validità dell’anno scolastico 2025/2026, il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato è il seguente:

(30 ORE SETTIMANALI)

Monte ore annuo personalizzato 990

Numero minimo ore presenza 743

Numero massimo ore assenza 247

(33 ORE SETTIMANALI INDIRIZZO MUSICALE)

Monte ore annuo personalizzato 1097

Numero minimo ore presenza 823

Numero massimo ore assenza 274

Considerata la distribuzione delle attività didattiche su 5 giorni settimanali per tutte le scuole secondarie di I grado dell'Istituto, indicativamente, il limite massimo di giorni di assenza è:

- 41 giorni per gli alunni iscritti al tempo normale
- 43 giorni per gli alunni iscritti all'indirizzo musicale

Il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Ogni studente può avere un orario scolastico personalizzato, soprattutto in caso di esonero dall'insegnamento della IRC (uscita anticipata/entrata posticipata) o di patologie che richiedono assenze prolungate.

Le assenze devono essere sempre giustificate, e **nel caso di assenze prolungate e continuative**, deve essere fornita una certificazione medica.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Qualora il monte ore di assenza fosse superato, nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe accerterà la non validità dell'anno scolastico e delibererà la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Per quanto di competenza si invita alla attenta lettura dell'art. 12 della Legge n. 159/2023.

Art. 12 della Legge n. 159/2023

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

▪ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

▪ È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Deroghe deliberate dal collegio dei docenti n. 4 del 16 maggio 2016

Criteri per la deroga al limite delle assenze- Scuola Secondaria di primo grado.

Il collegio approva all'unanimità i seguenti criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza:

Assenze giustificate per gravi patologie;

Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri;

Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;

Assenza per malattia sia di natura fisica che psicologica, su motivata certificazione del medico curante;

Assenze per motivi segnalati dai servizi che hanno in carico il minore;

Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;

Assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);

Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe;

Assenze per terapie certificate;

Assenze per motivi riservati conosciuti dal Dirigente scolastico; Assenze per motivi di lavoro della famiglia;

Assenze per motivi religiosi o socio/culturali (per stranieri).

Si richiama, infine, l'attenzione delle famiglie di alunni della Scuola Secondaria di primo grado sulla delicata questione di richiedere sistematicamente l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata dei propri figli: anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si raccomanda, pertanto, di limitare tali richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità.

Si ringraziano i docenti e le famiglie per la fattiva collaborazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Marco Saccucci

ES



Marco Saccucci

